

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CONTI, ZELIOLI LANZINI e DESANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1962

Abrogazione della legge 28 maggio 1942, n. 705, concernente l'esercizio e la manutenzione dei diversivi delle acque alte e basse del Rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Armalunga in provincia di Piacenza

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito della piena straordinaria del fiume Po, avvenuta nel 1926, si rese necessario il rialzo delle arginature frontali del fiume stesso, nonché il rialzo degli argini di rigurgito dell'affluente « Riello », che fino da allora sboccava liberamente nel Po.

Il Ministero dei lavori pubblici dispose lo sbarramento della foce del fiume « Riello » nel maggior fiume, e la deviazione delle acque alte a pelo libero in altro affluente contiguo: il « Nure ».

Al fine di assicurare lo smaltimento delle acque di scolo dei terreni del 4° comprensorio idraulico in riva destra del Po, il Ministero dei lavori pubblici dispose la costruzione di un canale delle acque basse, munendolo di chiavica ed impianto di sollevamento meccanico delle acque, in località « Armalunga ». Le opere di cui sopra furono eseguite con le provvidenze previste per le opere idrauliche di 2ª categoria, es-

sendo il comprensorio classificato come tale in forza della legge 22 dicembre 1910, n. 919.

Tale classificazione pienamente giustificata dal punto di vista giuridico, in quanto le opere da eseguire avevano carattere integrativo delle arginature del Po e di uno dei suoi affluenti pure arginato, lo era particolarmente dal punto di vista finanziario, in quanto evitava che potesse essere a carico di una stretta zona territoriale buona parte della spesa d'impianto, di manutenzione ed esercizio, di opere che servivano ad eliminare le conseguenze che sul regolare deflusso delle acque di scolo dei terreni aveva avuto la costruzione di arginature erette a difesa di ben più vasto territorio della valle padana, e perciò richieste dalla tutela di un più generale interesse.

Per effetto della classificazione in 2ª categoria, i proprietari dei terreni difesi dalle opere menzionate, dovevano concorrere

nella spesa, ma la loro quota annuale di concorso non avrebbe mai potuto superare i cinque centesimi della rispettiva imposta principale terreni e fabbricati, giusta le disposizioni dell'articolo 32 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523.

Questa era la situazione di diritto, quando, essendo stato classificato fra i Comprensori di bonifica di 1^a categoria, il territorio della bonifica urbana e suburbana di Piacenza, comprendente anche il 4^o Comprensorio idraulico nel programma della bonifica stessa, fu inserita, come parte integrante, anche l'esecuzione delle dette opere idrauliche.

Divenne concessionario dell'esecuzione delle opere di bonifica, il Comune di Piacenza, il quale in considerazione che le già eseguite opere: canale delle acque basse, canale delle acque alte, chiavica di « Armalunga » classificate come opere idrauliche di 2^a categoria, erano integrative della bonifica affidata alla sua esecuzione, ne assumeva la manutenzione ed esercizio, avendo riguardo all'interesse che l'Amministrazione comunale aveva al necessario coordinamento fra quelle già eseguite e quelle che si accingeva ad eseguire.

Ai sensi delle leggi in vigore (regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e testo unico 25 luglio 1904, n. 523), il Comune però non era tenuto a sostenere le spese di manutenzione e di esercizio, nè delle opere di bonifica, nè di quelle idrauliche eseguite ad integrazione della bonifica stessa, ed avrebbe perciò avuto titolo per chiedere il rimborso al Ministero dei lavori pubblici, per la parte di spesa che deve rimanere a suo carico per la manutenzione delle opere idrauliche di 2^a categoria ed al Ministero dell'agricoltura per la spesa di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica propriamente dette, limitatamente alla parte di essa sostenuta dal Comune prima della dichiarazione formale di compimento delle opere.

I proprietari interessati, riuniti in consorzio di bonifica, sarebbero stati a loro volta tenuti a pagare al Ministero dei lavori pubblici, il 30 per cento della spesa delle

opere idrauliche nel limite annuo non superiore del 5 per cento dell'imposta principale terreni e fabbricati, ed a sostenere a loro totale carico la spesa di manutenzione delle opere di bonifica a partire dalla dichiarazione di compimento delle opere stesse.

Da questo, che era lo stato della legislazione del tempo, la legge 28 maggio 1942, n. 705, si discostò radicalmente, ponendo in sostanza tutta la spesa di manutenzione e di esercizio a carico dei proprietari dei terreni e per effetto della sclassifica delle opere idrauliche di 2^a categoria, abolendo il limite massimo di contribuzione (5 centesimi dell'imposta principale) e dando effetto retroattivo alla norma, riportandone l'efficacia al 1935.

L'onerosità, anzi la patente ingiustizia di questo provvedimento appare ancora più evidente se si considera che, a norma delle leggi di bonifica la cura e l'onere della manutenzione delle opere passa a carico delle proprietà interessate, e per esse del consorzio, soltanto dopo che il Ministero dell'agricoltura abbia dichiarato il compimento delle opere a sensi dell'articolo 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Con la legge del 1942 e per effetto dell'efficacia retroattiva ad essa riconosciuta, i proprietari consorziati vengono chiamati a sopportare la spesa di manutenzione anche per il periodo precedente alla dichiarazione di compimento, avvenuta il 7 luglio 1959, e con un onere complessivo che si estende a ben 24 anni di manutenzione e di esercizio.

È appena necessario rilevare come manchi ogni ragione giustificativa di questo diverso trattamento, non comprendendosi perchè i soli proprietari di terreni nel comprensorio della bonifica urbana e suburbana di Piacenza (a differenza di ogni altro proprietario di beni in comprensori di bonifica) debbano sopportare da soli il carico della manutenzione ed esercizio delle opere eseguite.

Deve presumersi che il proposito di facilitare il rimborso del suo credito al Comune od anche una imprecisa conoscenza delle

conseguenze che ne sarebbero derivate, dovettero indurre il legislatore ad esaminare la legge speciale, la cui applicazione, che il Comune, dal suo punto di vista, ha ragione di esigere, si è dimostrata così gravemente onerosa per le proprietà contribuenti, da risultare in più casi insopportabile.

Per evitare perciò che le ragioni creditizie del Comune si spuntino di fronte a si-

tuazioni di insolvenza, ma soprattutto per riparare ad una manifesta ingiustizia a danno delle proprietà consorziate, si propone un disegno di legge, il quale in sostanza non fa che ripristinare la situazione di diritto come esisteva prima dell'emanazione della legge speciale e come esiste in ogni altra zona di bonifica nel territorio della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È ripristinata la classifica tra le opere idrauliche di seconda categoria delle opere pertinenti al canale diversivo delle acque alte del Rivo Riello e del canale delle acque basse della zona inferiore del territorio del quarto comprensorio idraulico in destra del Po, munito di chiavica e di impianto idrovoro, in località detta Armalunga.

Alla manutenzione ed esercizio delle opere stesse ed al reparto della relativa spesa si applicano le norme della Sezione terza del Capo I e della Sezione prima del Ca-

po III del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni.

Art. 2.

Resta fermo il diritto del comune di Piacenza ad essere rimborsato da chi di ragione delle spese sostenute per la manutenzione e l'esercizio delle opere indicate nel precedente articolo, nonchè delle altre pertinenti alla bonifica del comprensorio della bonifica urbana e suburbana di Piacenza.

Art. 3.

La legge 28 maggio 1942, n. 705, è abrogata.